



**CAPITOLATO TECNICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TECNICI
PALCOSCENICO - EVENTI AUDITORIUM DEL CENTRO CULTURALE
CANDIANI - MESTRE**

dal 20 ottobre 2025 al 30 giugno 2027

Capitolato Tecnico – allegato A

Premessa e descrizione di contesto

In seno alla Direzione Sviluppo, Promozione della Città, Tutela delle Tradizioni e del Verde Pubblico, il Centro Culturale Candiani è da anni impegnato ad offrire occasioni di approfondimento delle arti e della cultura, attraverso una variegata e versatile gamma di attività pensate per coinvolgere in primis la realtà della terraferma veneziana, ma rivolgendo attenzioni ed energie anche verso contesti di più ampio respiro.

Il Centro Culturale Candiani realizza, organizza e ospita incontri, conferenze, concerti, proiezione di film, spettacoli teatrali e rassegne.

Il Comune di Venezia intende affidare il servizio di tecnici di palcoscenico e noleggio backline per gli eventi che si svolgeranno nell'auditorium IV piano – capienza massima 200 posti

Articolo 1 - Stazione appaltante

Comune di Venezia – San Marco 4136, 30124 Venezia. C.F. 00339370272.

Sito web: www.comune.venezia.it

Direzione Sviluppo Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico

Centro Culturale Candiani

Piazzale Candiani, 7

30174 Venezia Mestre

Tel. 041.2746111

E-mail istituzionale: candiani@comune.venezia.it

Indirizzo PEC: cultura@pec.comune.venezia.it



Articolo 2 - Oggetto dell'appalto

Il presente appalto riguarda la ricerca di un operatore economico a cui affidare il servizio di tecnici di palcoscenico per il periodo **20 ottobre 2025 al 30 giugno 2027** presso il Centro Culturale Candiani a Mestre (VE)

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023

Le caratteristiche tecniche del servizio, non frazionabile in lotti ai sensi dell'art. 58 d.lgs. 36/2023, sono specificate al successivo art. 6.

Le caratteristiche e i costi del servizio sono specificati nell'allegato A.1 "Scheda offerta dettaglio" che dovrà essere compilata in ogni sua parte.

Articolo 3 - Importo a ribasso

L'importo a ribasso per il servizio in oggetto è di **€ 45.000,00 (o.f.e.)**.

Con eventuale proroga dell'affidamento, alle stesse condizioni, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente ai sensi dell'art. 120 del d.lgs 36/2023, verrà erogato l'importo proporzionale del valore aggiudicato.

L'importo sopra espresso ha la sola funzione di indicare il valore massimo del servizio presunto, mentre il corrispettivo per l'esecuzione del contratto sarà determinato dall'offerta aggiudicata, senza alcun minimo garantito e senza che l'aggiudicatario abbia null'altro da pretendere. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario si intende compensato di qualsiasi pretesa per l'appalto in parola senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

Articolo 4 - indicazioni e disposizioni inerenti la sicurezza di cui all'art. 26, comma 3 del d.lgs n. 81/2008.

Nella valutazione dei possibili rischi sono stati rilevati rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative misure di sicurezza, pertanto, in adempimento dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, è necessaria la redazione del DUVRI, di cui si allegano le sez. 01 e 03.

Articolo 5 – Precondizioni.

Il lavoratore impegnato nel servizio di tecnici palcoscenico dovrà essere persona nel pieno possesso delle capacità psicofisiche necessarie alla gestione efficace sia di situazioni ordinarie sia di circostanze straordinarie (emergenze, pericoli, imprevisti). Dovrà essere qualificato e di provata esperienza, in possesso dell'attestato corso antincendio livello 3 (ex rischio elevato) e con il corso per addetti al primo pronto soccorso. Dovrà avere una buona capacità di relazione con gli organizzatori dell'evento. Dovrà inoltre conoscere gli spazi e i documenti relativi alla sicurezza (P.Ev., P.G.E., Procedure Operative Antincendio).

La ditta affidataria dovrà comunicare, prima dell'inizio del servizio, i nominativi del personale chiamato ad espletare i servizi. I nominativi del personale dovranno essere accompagnati da documentazione certificante l'idoneità ai servizi nel rispetto della normativa vigente in materia di



gestione delle condizioni di sicurezza, servizi antincendio e di primo soccorso in complesso a rischio elevato (si richiama in proposito quanto contenuto, previsto e prescritto nei DM 01/09/2021, 02/09/2021, 03/09/2021 e D.M. 3 settembre 2021). Il personale dovrà inoltre risultare formato e informato dal suo datore di lavoro ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008.

È fatto contestualmente obbligo alla ditta aggiudicataria di comunicare il nominativo del datore di lavoro e del responsabile aziendale per la sicurezza ai sensi del citato D. Lgs. 81/2008

I nominativi del personale da impiegare nel servizio con eventuali differenti turnazioni dovranno essere non meno di 2 e non più di 4.

Nell'espletamento dell'incarico la Ditta aggiudicataria dovrà attenersi all'impiego del personale notificato. Eventuali sostituzioni in corso d'opera dovranno essere opportunamente motivate, comunicate con sufficiente anticipo, coperte da analoga documentazione e autorizzate preventivamente dal Centro Culturale Candiani.

La ditta aggiudicataria dovrà garantire la continuità del servizio, quindi, in caso di indisponibilità (per ferie, malattia o assenze in genere), provvedere a prendere misure idonee ad evitare la benché minima discontinuità nella efficacia del servizio prestato.

Nell'espletamento del servizio, il personale impiegato è tenuto ad esibire apposito badge di riconoscimento del Centro Culturale Candiani secondo le modalità previste dal D. Lgs. 81/2008. L'abbigliamento è a carico della ditta aggiudicataria.

Le responsabilità civili e/o penali derivanti da sinistri e danni causati dal personale nell'espletamento dei servizi affidati restano ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria.

L'Amministrazione comunale si riserva di risolvere in qualsiasi momento il rapporto di collaborazione in presenza di gravi inadempienze, fatti salvi il diritto di diffida e l'obbligo di risarcimento a carico della Ditta aggiudicataria.

Costituiscono motivo di grave inadempienza:

- la mancata copertura, anche per singole unità, del servizio;
- reiterati ritardi nell'entrata in servizio;
- atti e comportamenti da parte del personale impiegato lesivi dei diritti dell'utenza e dei legittimi interessi della committenza.

L'amministrazione Comunale si riserva la facoltà di attivare il servizio o di ricorrere parzialmente allo stesso, in relazione alle concrete disponibilità di Bilancio.

Articolo 6 - Descrizione dei servizio richiesto

TECNICI DI PALCOSCENICO:



Sono richieste due figure professionali: tecnico audio – tecnico luci.

La ditta dovrà provvedere a fornire personale specializzato per le attività di palcoscenico sulla base del calendario presentato mensilmente dalla Direzione del Centro Candiani.

Descrizione dei servizi richiesti

1. Servizi di allestimento, disallestimento, funzionamento del palcoscenico, accensione e spegnimento impianti/luci per l'effettuazione delle attività programmate.
2. Lavori di piccola manutenzione legati alle esigenze di palcoscenico e della sala, che dovessero rendersi necessari per il funzionamento della sala e quanto altro necessario per il regolare svolgimento degli spettacoli.
3. A inizio e fine dello spettacolo e a conclusione dello smontaggio degli allestimenti deve essere eseguito il controllo delle quantità e dello stato delle strumentazioni utilizzate, delle attrezzature e delle porte di servizio.
4. segnalare al personale del Centro Candiani, disfunzioni e/o malfunzionamenti di impianti, attrezzature e strumenti;
5. prendere visione ed accettare integralmente i documenti relativi alla gestione della sicurezza (P.Ev, P.G.E., procedure operative antincendio) sui comportamenti da tenere, sulle procedure da adottare per ogni tipo di emergenza, ecc.;
6. segnalare ogni dubbio circa situazioni di carattere operativo e/o ambientale che potrebbero comportare rischi;
7. astenersi da eventuali usi non previsti e/o impropri degli spazi di pertinenza e dall'apportare modifiche arbitrarie, non autorizzate, né concordate con il datore di lavoro/RSPP, alla disposizione degli arredi, agli impianti, alle attrezzature;
8. mantenere i locali in ordine e privi di materiali non necessari alla scena che possano aumentare il carico d'incendio o ridurre l'agevole agibilità degli spazi;
9. A seconda delle caratteristiche di ogni spettacolo potrà essere richiesto 1 singolo tecnico (solitamente audio), ovvero 2 tecnici (aggiunta del tecnico luci).
10. La Direzione del Centro invierà preventivamente le schede tecniche relative alle singole manifestazioni alla ditta affidataria la quale dovrà esaminarla con attenzione e segnalare eventuali criticità per strumentazioni richieste, stage plot o fattibilità di carattere tecnico.



CITTA' DI
VENEZIA

Direzione Sviluppo, Promozione della città e
Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico
Settore Cultura



11. Ogni prestazione (service) dovrà essere garantita fino ad un massimo di 9 ore considerando il tempo necessario per l'allestimento, le prove (sound check), lo spettacolo e il disallestimento del palcoscenico e la pausa pranzo.

Contingente ipotizzato per il periodo considerato:

- 95 PRESTAZIONI (service) CON N. 2 TECNICI;
- 15 PRESTAZIONI (service) CON N. 1 TECNICO.

Per informazioni contattare il responsabile dell'istruttoria, dott. Nicola Callegaro, tel. 041.2746111; per chiarimenti di carattere tecnico ed eventuali sopralluoghi Paolo Carisi tel. 041.2746143.

Per permettere una valutazione più approfondita dell'auditorium si allega la scheda tecnica nella quale sono indicate caratteristiche dello spazio e dotazioni tecniche.

La somma complessiva a disposizione per l'affidamento del servizio in oggetto è di massimo euro 45.000,00 o.f.e.

Le proposte dovranno essere formulate:

- a) a prestazione (service) con due tecnici;
- b) a prestazione (service) con singolo tecnico.
- c) in misura complessiva annua sulla base del contingente ipotizzato (indicato nel capitolato tecnico e nella Scheda offerta)

Articolo 7- Modalità di presentazione dell'offerta

Gli operatori economici individuati sono invitati in via telematica a presentare la propria migliore offerta economica per l'affidamento del servizio utilizzando il modello di Offerta di dettaglio, il cui schema allegato (all. A.1) andrà compilato in ogni sua parte come segue:

A) l'offerta economica formulata in misura complessiva (prezzo a corpo) al netto di IVA, congrua rispetto alle caratteristiche del servizio oggetto della procedura e più bassa rispetto all'importo base di **€ 45.000,00 = (o.f.e.)**;

- B) il corrispondente ribasso percentuale;
- C) l'aliquota IVA che l'operatore è tenuto ad applicare;

D) i propri costi della sicurezza "aziendali" concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro afferenti all'esercizio della propria attività che devono essere congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi oggetto di offerta. Ai sensi dell'art. 26 comma 6 del d.lgs. 81/2008, in fase di valutazione delle offerte, tali costi della sicurezza "aziendali" sono oggetto di vaglio da parte della stazione appaltante.



Il corrispettivo dovuto, indicato nella scheda di offerta economica in sede di richiesta di preventivo, sarà determinato a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.

Saranno prese in esame solamente le offerte economiche nelle quali verrà proposta offerta per tutto il servizio richiesto. Tutte le voci previste nella Scheda di offerta devono essere quotate, pena l'esclusione.

Non saranno ammesse dichiarazioni contenenti riserve o limitazioni di impegno rispetto alle condizioni o prescrizioni stabilite nel presente capitolato. In assenza o carenza della documentazione richiesta le offerte non potranno essere prese in considerazione.

Non saranno ammessi a presentare la propria offerta soggetti che siano privi dei requisiti o che siano destinatari di provvedimenti interdittivi a contrattare con le Pubbliche Amministrazioni.

Unitamente alla scheda di offerta economica allegata (A.1) dovrà pervenire una dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'operatore economico proponente ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 come da modulo allegato e unita a copia fotostatica della carta d'identità del sottoscrittore, attestante:

- i dati identificativi dell'operatore economico;
- di possedere i requisiti previsti dall'art. 94 del d.lgs. 36/2023 (Cause di esclusione automatica) e di non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione indicati di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto ivi previsti;
- di non trovarsi in una delle situazioni indicate nell'art. 95 del d.lgs. 36/2023 e nella condizione di incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dal vigente ordinamento giuridico;
- di essere o meno assoggettato alle norme per il diritto al lavoro dei disabili (l. 68/99);
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi assicurativi e previdenziali;
- che è stata presa esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- che sono accettate in via preliminare, ai sensi dell'art. 1341 comma 1 e 2 c.c. senza condizione o riserva alcuna, le clausole contrattuali individuate nel capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti;
- il possesso dei requisiti di legalità per la partecipazione alla selezione;
- di accettare le disposizioni contenute nel "Protocollo di legalità" rinnovato il 17/09/2019 tra Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190 del 06/11/2012 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 314 del 10/10/2018, di cui al d.p.r. 62/2013;
- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali



per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del d.lgs. 36/2023 e l'assenza di conflitti di interesse legati ad eventuali rapporti di parentela o affinità con il dirigente, i funzionari e i dipendenti del Comune di Venezia - Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni e del Verde pubblico – Settore Cultura;
- di non aver in corso né praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli art. 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990;
- di non avere sede, residenza o domicilio in Paesi elencati nel D.M. Finanze del 04 maggio 1999 e nel D.M. dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 (cd. Paesi black list) oppure di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37, comma 1, del d.l. 78/2010;
- di essere informato, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e della deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 15/05/2018, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- che le informazioni riportate sono veritieri e corrette;
- di essere in grado di produrre i certificati e le altre forme di prove documentali del caso con l'eccezione che il Comune di Venezia sia già in possesso della documentazione in questione;
- di attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di G. C. n. 1 del 26/01/2023

L'offerta vincola immediatamente l'offerente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione ed è irrevocabile per il medesimo periodo secondo il disposto dell'art. 17 commi 4 e 6 del d.lgs. 36/2023.

La presentazione dell'offerta costituisce piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole, oneri e condizioni contenuti nel presente capitolato e nei documenti allegati.

Le carenze di elementi formali della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 comma 1 del d.lgs. 36/2023. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

L'amministrazione acquisisce la documentazione presentata per i propri fini.

Articolo 8 - Procedura, criterio di aggiudicazione e valutazione delle offerte

Il servizio di tecnici di palcoscenico per il periodo dal **20 ottobre 2025 al 30 giugno 2027** presso il Centro Culturale Candiani a Mestre, sarà assegnato con affidamento diretto mediante confronto di preventivi in Consip ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023,



“Codice dei Contratti” e s.m.i., ad operatore economico iscritto al Portale CONSIP/Mepa bando: Servizi categoria: Audio, foto, video e luci” .

Per garantire un confronto concorrenziale tra fornitori ed al fine di individuare quello che maggiormente risponda alle esigenze dell'Amministrazione, questa stazione appaltante si riserva di procedere all'affidamento del servizio in oggetto previa valutazione di offerte ricevute da più operatori economici.

L'assegnazione e il conseguente affidamento del servizio avranno luogo in osservanza del principio di convenienza economica - criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 3 D. Lgs. n. 36/2023 , nell'ambito del Mercato Elettronico (MEPA) fatta salva la congruità integrale della documentazione prodotta.

L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, potrà anche, qualora lo reputi conveniente per il proprio interesse, non procedere all'aggiudicazione. Inoltre, in relazione alle concrete disponibilità di bilancio, si riserva la facoltà di ricorso parziale al servizio o di avviare una nuova procedura qualora l'offerta del miglior offerente sia comunque incompatibile con le risorse assegnate.

L'Amministrazione Comunale non è in alcun modo vincolata a procedere all'affidamento del servizio in presenza di indisponibilità di risorse economiche senza che l'operatore economico abbia nulla a pretendere e/o avanzare rivendicazioni o rivalsi di alcun tipo nei confronti della medesima. L'Amministrazione Comunale si riserva di procedere all'affidamento del servizio nelle more della stipula della convenzione.

Articolo 9 - Durata del servizio

Durata del servizio e validità dell'affidamento: dal **20 ottobre 2025 al 30 giugno 2027**.

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere prorogata limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante (dall'art. 120, comma 11, del d.lgs. 36/2023).

Articolo 10 - Verifiche

L'affidamento oggetto del presente appalto non s'intende obbligatorio e quindi efficace per l'Amministrazione Comunale finché non siano intervenuti l'esecutività degli atti amministrativi e siano stati espletati gli accertamenti e le verifiche previsti dalle leggi vigenti.

L'Amministrazione, oltre alle verifiche previste dalla normativa vigente ai sensi del d.p.r. 445/2000 provvederà alla verifica di conformità con quanto dichiarato dalle certificazioni rese.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal d.lgs 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente capitolato.



L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare verifiche per controllare la corrispondenza alle specifiche del presente Capitolato e nel caso di difformità provvederà a darne comunicazione all'affidatario.

Articolo 11 - Penali

Qualora durante l'esecuzione del servizio, siano rilevate inadempienze anche parziali delle obbligazioni previste nel presente Capitolato, il committente si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penalità.

Nei casi di mancato rispetto, da parte del soggetto affidatario, di uno qualunque degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/08 per fatti a questi imputabili, sarà applicata una penale di € 500,00 (cinquecento), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di procedere, per le fattispecie più gravi, alla risoluzione del contratto. In ogni caso l'applicazione delle penali non esclude la possibilità per l'Amministrazione comunale di richiedere ai sensi dell'art. 1382 c.c. il risarcimento di danni ulteriori.

L'applicazione delle penali è trattenuta sull'ammontare delle fatture ammesse al pagamento autorizzando l'Amministrazione a non corrispondere in tutto o in parte il corrispettivo aggiudicato, salvo il risarcimento di maggiori danni.

Delle applicazioni delle eventuali penalità e dei motivi che le hanno determinate, l'Ente renderà tempestivamente informato l'operatore, concedendo un termine minimo di dieci giorni dalla data di ricevimento per la presentazione di spiegazioni ed eventuali giustificazioni.

Articolo 12 - Modalità di fatturazione e pagamento

Il corrispettivo del servizio effettivamente prestato sarà liquidato dal Settore Cultura – Servizio Centro culturale Candiani e Circuito Cinema, su presentazione di regolare fattura mensile, accompagnata da una relazione sull'attività svolta.

Il pagamento, subordinato alla preventiva verifica da parte del personale incaricato dell'Amministrazione comunale, della regolare esecuzione del servizio nel rispetto di tutte le disposizioni di cui al presente capitolato, avverrà con disposizione dirigenziale.

La fattura dovrà pervenire esclusivamente in forma elettronica in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 e contenente i riferimenti di seguito indicati.

Il pagamento da parte del Comune di Venezia verrà effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, attraverso bonifico bancario entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture elettroniche e a servizio regolarmente effettuato.

L'Amministrazione, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti al soggetto aggiudicatario fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle eventuali penali.



Articolo 13 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti alla sottoscrizione del contratto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. In particolare, si impegna a trasmettere al Settore Cultura – Servizio Centro culturale Candiani e Circuito Cinema, entro 7 giorni dall'accensione del/i conto/i dedicato/i alla convenzione o, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni connesse al contratto, gli estremi del/i conto/i, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle operazioni sullo/gli stesso/i. L'appaltatore si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verificarsi della stessa.

Nel caso in cui l'appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, il Settore Cultura – Servizio Centro culturale Candiani e Circuito Cinema avrà facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo di raccomandata A/R o tramite PEC, salvo in ogni caso, il risarcimento dei danni prodotti da tale adempimento.

L'appaltatore si impegna a far sì che nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti dell'Ente per il pagamento in acconto o a saldo di quanto dovutogli ai sensi della convenzione, il conto corrente di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.

In caso di inadempimento agli obblighi previsti dall'art. 3 l. 136/2010 la convenzione di aggiudicazione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

La fattura in formato elettronico, intestata a Comune di Venezia – Direzione Sviluppo, Promozione della città e Tutela delle tradizioni e del Verde pubblico – Settore Cultura – Servizio Centro culturale Candiani e Circuito Cinema, dovrà indicare obbligatoriamente tutti i dati relativi al pagamento (numero c/o bancario dedicato e codice IBAN, numero c/c postale dedicato); riportare: il codice CIG ZC03DC034F relativo al servizio; indicare l'importo complessivo fatturato; indicare il centro di costo 217. Dovrà essere inoltrata in formato digitale con il codice univoco ufficio "UFWX64" e nome ufficio "Uff_eFatturaPA". In mancanza di suddetti elementi le fatture saranno restituite al mittente. Codice Fiscale Comune di Venezia: 00339370272.

SPLIT PAYMENT - La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972, con il quale viene stabilito, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA. In base a tale meccanismo le pubbliche amministrazioni, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario, con le modalità e nei termini indicati nel decreto, l'IVA addebitata loro dai fornitori. Al fornitore verrà quindi versato l'importo dovuto al netto dell'IVA.



Articolo 14 - Responsabilità e obblighi dellaggiudicatario

Laggiudicatario ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione o tentativi di concussione commessi nei suoi confronti nel corso della convenzione con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Laggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio affidato con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l'Amministrazione Comunale del buon andamento dello stesso.

Laggiudicatario sarà considerato responsabile civilmente e penalmente in caso di infortuni, sinistri o di danni che per fatto proprio, del proprio personale, dei propri mezzi o per mancate previdenze, venissero arrecati alle persone o alle cose, sia del Comune che di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa la stipula di contratti di assicurazione per responsabilità civile.

L'Amministrazione non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti delle attrezzature e dei materiali.

Fatta salva la responsabilità solidale di cui all'art. 29 del d.lgs. 276/2003 e s.m.i., il contraente è tenuto a manlevare l'Amministrazione da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente capitolo, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali da esse derivanti.

In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo l'Amministrazione, fatta salva l'eventuale risoluzione della convenzione, ha diritto di richiedere al soggetto aggiudicatario il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra. Qualora l'affidatario non dovesse provvedere al risarcimento od alla riparazione del danno nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione ha la facoltà di provvedere direttamente, trattenendo l'importo sui crediti vantati dal soggetto affidatario, con obbligo di immediato reintegro.

Qualora laggiudicatario non intenda accettare l'assegnazione dell'appalto, sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti dal Comune.

Articolo 15 - Tutela dei dipendenti, soci, collaboratori: sicurezza e regolarità contributiva

A) Sicurezza

Il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di osservare tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza e salute, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

In ottemperanza alla normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro (D.Lgs 81/08 e s.m.i.), nel rispetto della normativa sui locali di pubblico spettacolo (DM 19.08.1996 e s.m.i.) e delle norme vigenti di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid 19 (le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 20 maggio 2021, Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche"), laggiudicatario si impegna a rispettare e garantire la piena applicazione di tutte le



normative citate con i relativi protocolli, sollevando completamente il Comune di Venezia da ogni eventuale responsabilità.

B) Regolarità contributiva

Il soggetto affidatario è obbligato all'osservanza di tutte le norme dei regolamenti e delle disposizioni in materia di assistenza, previdenza, assicurazione sociale e contributiva per i dipendenti i soci o collaboratori.

Gli ordini di pagamento saranno disposti, previa positiva conclusione delle necessarie verifiche a carico dell'Amministrazione comunale e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) (o nel caso la legge non disponga l'iscrizione del concorrente presso l'INPS e/o INAIL necessari per richiedere il DURC, o altro documento equiparabile, se dovuto) che non evidensi inadempienze. Il Comune di Venezia potrà richiedere all'operatore economico aggiudicatario ogni documento utile alla verifica delle posizioni contributive degli operatori impiegati nell'esecuzione del servizio.

Qualora, per accertamento dell'Amministrazione, o dietro segnalazione degli organi di vigilanza, l'operatore risulti inadempiente con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori contro gli infortuni dovuti in favore del personale addetto al servizio appaltato e alle disposizioni degli istituti previdenziali per contributi e premi obbligatori, i pagamenti delle fatture saranno sospesi fino ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione. L'affidatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti.

L'operatore economico si obbliga a tenere indenne e dunque risarcire l'Amministrazione Comunale per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa Amministrazione dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa o avanzata nei suoi confronti da parte di dipendenti impegnati nell'appalto.

Si fa espresso rinvio a quanto previsto dagli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 16 - Divieto di cessione di contratto. Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti di cui al Codice dei contratti pubblici eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) d.lgs. 36/2023, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Per l'eventuale cessione di azienda e gli eventuali atti di trasformazione, fusione e scissione del/i soggetto/soggetti esecutore/i del contratto valgono le disposizioni in vigore. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti del Comune di Venezia solo qualora sia notificata all'Ente



appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

Articolo 17 - Stipula contratto e Spese contrattuali

Tutte le imposte e le spese inerenti e conseguenti alla procedura, gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, relativi al personale addetto, sono a carico dell'Aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 18 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023, il contratto è stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Il documento di stipula della trattativa è assoggettato ad imposta di bollo in quanto relativo ad un affidamento di importo superiore ai 40.000 euro secondo quanto disposto dall'Allegato I.4, in applicazione dell'art. 18 comma 10 d.lgs. 36/2023.

Articolo 18 - Risoluzione contrattuale e recesso

In caso di risoluzione del contratto si applicano le disposizioni previste all'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'aggiudicatario, della comunicazione con cui il Comune dichiara che intende avvalersi della presente clausola:

- inosservanza di norme in materia di lavoro;
- inosservanza di norme in materia di sicurezza;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
 - ripetute inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo all'applicazione di penalità per un ammontare complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale, fermo restando il diritto all'eventuale risarcimento del danno.

L'Amministrazione comunale provvederà alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.:

- nelle ipotesi previste all'art. 9 del presente Capitolato, nel caso di reiterate e gravi inadempienze del contraente rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto (es. atti e comportamenti lesivi dei legittimi interessi della committenza) o violazione di norme di legge o di regolamenti;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- per violazione da parte dell'affidatario degli obblighi di comportamento di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del d.lgs.. 30/03/2001 n. 165) e del Codice di Comportamento del Comune di Venezia (Delibera G.C. n. 78 del 13 aprile 2023);
- per mancato rispetto del Patto di integrità o del Protocollo di legalità rinnovato il 17/09/2019 tra la Regione Veneto, le Prefetture della Regione Veneto, l'ANCI Veneto e l'UPI Veneto ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, ai fini della prevenzione dei tentativi di



infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

- per grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'affidatario o dalle eventuali altre Associazioni facenti parte del raggruppamento, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

L'Amministrazione verificherà l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'aggiudicatario il fatto assegnando un termine di quindici giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di porre a carico dell'operatore economico i maggiori costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

In caso di recesso si applicano le disposizioni previste all'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R.

Il Comune si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. e corrispondere all'appaltatore un'indennità pari al corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e il soggetto appaltatore. In ogni caso le parti si atterranno a quanto previsto dall'art. 2237 cc.

Articolo 19 - Procedure concorsuali

Nel caso di apertura di procedura concorsuale o di amministrazione controllata nei confronti del soggetto affidatario, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di recesso.

In caso di fallimento, concordato preventivo, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'operatore economico, il contratto di affidamento del servizio si scioglie di diritto. Per l'individuazione di un nuovo affidatario l'Amministrazione potrà, in danno all'affidataria e senza indugio, affidare il servizio ad altro soggetto.

In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi si applicano gli art. 67 e 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

L'Amministrazione comunale potrà valutare se proseguire o meno il contratto con un altro operatore economico in possesso dei requisiti richiesti.

Articolo 20 - Norme regolatrici del rapporto contrattuale e rinvio

Le condizioni del contratto di fornitura del servizio concluso con l'aggiudicatario sono descritte nel presente documento e negli allegati.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, il rapporto contrattuale è regolato:



- dalle vigenti disposizioni di legge, in particolare dalla Legge sulla Contabilità di Stato, R.D. n. 2440/23, dal D.Lgs. n. 36/2023 in materia di appalti pubblici di servizi, dal Codice civile, dal d.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- dalle vigenti disposizioni regolamentari anche comunali;
- dal regolamento e-procurement della piattaforma di Consip denominata acquistinretepa e dal bando "Servizi accoglienza e portierato", pubblicato nel Mercato Elettronico (ME.P.A.)

Articolo 21 - Definizione delle controversie e foro competente

Per qualsiasi controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del contratto è competente l'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Il contratto non contiene la clausola compromissoria. È escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal contratto. E' vietato in ogni caso il compromesso (art. 213 comma 2 D.Lgs. n. 36/2023).

Articolo 22 - Trattamento dei dati personali

Le parti danno atto che è stato provveduto, per l'affidamento del servizio in oggetto e in attuazione degli obblighi discendenti dal Regolamento UE 2016/679, a fornire l'informativa per i dati personali trattati nell'ambito del presente procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente ai fini della conclusione del presente capitolato per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione della convenzione o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione della convenzione e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione della convenzione l'appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet www.comune.venezia.it.

Articolo 23 - Codice di Comportamento

L'affidatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di



comportamento interno), ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso D.P.R., nonché del "Codice di comportamento interno" del Comune di Venezia, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 78/2023.

A tal fine si dà atto che l'Amministrazione ha trasmesso all'affidatario, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del decreto sopra citato nonché copia del Codice di comportamento interno approvato con le suddette deliberazioni della Giunta Comunale, per una sua più completa e piena conoscenza. L'affidatario si impegnerà a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire su richiesta prova dell'avvenuta comunicazione.

Il Comune, verificata l'eventuale violazione, conterà per iscritto all'appaltatore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 24 - Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025

Il Contraente dovrà attenersi a quanto previsto dal Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 26/01/2023, disponibile al link: <https://portale.comune.venezia.it/delibere-di-giunta>.

Il Contraente dichiara espressamente di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e alla L. 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge anticorruzione), nonché dei principi, delle norme e degli standard previsti dal Codice di comportamento interno del Comune di Venezia suddetto. Tanto premesso il Contraente, promettendo anche il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori, dichiara di:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice e tenere una condotta in linea con esso e con il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza e comunque tale da non esporre il Comune di Venezia al rischio dell'applicazione di sanzioni previste dal predetto D. Lgs. 231/2001 e dalla L. 190/2012;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori del Comune di Venezia a violare i principi del Codice o a tenere una condotta non conforme ad esso e al Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";
- non essere a conoscenza di situazioni di conflitto di interesse così come indicate dell'art. 16, comma 1 del Codice del D. Lgs. n. 36/2023 (es: rapporti di parentela tra il personale dell'operatore economico e i dipendenti del settore interessato dal procedimento);
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione comunale che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione stessa nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- essere al corrente che l'affidamento prevede delle clausole risolutive nel caso di mancato rispetto del protocollo di legalità o del Patto di integrità, come previsto dal vigente Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 - sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza";



- essere consapevole che, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tali prescrizioni sono nulli e che è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

L'inosservanza di tali impegni da parte del Contraente costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima il Comune di Venezia a risolvere il Contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento

Articolo 25 - Referente e Responsabile del procedimento

Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Cultura – Servizio Centro Culturale Candiani e Circuito Cinema: dott. Nicola Callegaro – responsabile del Servizio e del Procedimento, telefono 041 2746111.